

Legge di Bilancio: cosa cambia in materia ambientale

13 Gennaio 2026

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025 la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"* (c.d. **Legge di Bilancio**).

Tra le misure introdotte, il provvedimento contiene anche disposizioni di carattere ambientale, con particolare riferimento alla disciplina delle Terre e rocce da scavo, al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ai PFAS.

Nel dettaglio, l'art. 1, comma 829, modifica l'art. 48 del D.L. 13/2023 (convertito dalla L. 41/2023), **estendendo l'ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo anche:**

- ai **residui di lavorazione di materiali lapidei**,
- alle **terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto**,
- ai **sedimenti** escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.

Tale previsione consente di **superare alcuni dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato** dell'ambito del parere interlocutorio reso lo scorso aprile (n. 327/2025) sul nuovo schema di regolamento sulle Terre e rocce da scavo, destinato a modificare la disciplina attualmente in vigore in materia (DPR 120/2017).

Con riferimento al **RENTRI**, la Legge di Bilancio interviene per **restringere la platea di soggetti obbligati all'iscrizione**. In particolare, l'art. 1, comma 789, modifica l'art. 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006, **eliminando** dall'elenco dei soggetti obbligati **i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti** ed escludendo **espressamente l'obbligo di iscrizione per:**

- I **consorzi** e i **sistemi di gestione** in forma individuale o collettiva;
- I **produttori di rifiuti esonerati dalla tenuta del Registro C/S** (art. 190, comma 5, D.lgs. 152/2006);
- I **produttori di rifiuti che adempiono agli obblighi ambientali attraverso la conservazione del FIR o del documento di conferimento al circuito organizzato di raccolta** (art. 190, comma 6, D.lgs. 152/2006).

Infine, per quanto riguarda i **PFAS**, la Legge di Bilancio rinvia di **sei mesi** l'applicazione del limite sulla *"somma di PFAS"* previsto per la qualità delle acque destinate al consumo umano (24 del D.lgs. 18/2023). Inoltre, fino alla scadenza di tale termine, alcune specifiche sostanze non saranno considerate nel calcolo del limite, rendendo così **più graduale l'entrata in vigore delle nuove regole**.